

Allegato 2: REGOLAMENTO PER QUANTITÀ E QUALITÀ DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI A QUELLI URBANI

Adottato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 43 del 11/12/2017
COMUNE di Campo Calabro

SOMMARIO

- Art. 1 - Premesse e oggetto del regolamento
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Classificazione dei rifiuti
- Art. 4 - Criteri generali di assimilazione ai rifiuti urbani
- Art. 5 - Criteri qualitativi di assimilazione
- Art. 6 - Criteri quantitativi di assimilazione
- Art. 7 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari
- Art. 8 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti cimiteriali
- Art. 9 - Commissione per la classificazione dei rifiuti
- Art. 10 - Responsabilità e sanzioni
- Art. 11 - Norme finali

1

Art. 1 – Premesse e oggetto del regolamento.

1. Preso atto dell'art. 42 della Legge 221 del 28 dicembre 2015 che modifica il testo del comma 667 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il presente regolamento è stato predisposto ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e disciplina l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati dalla vigente normativa;
2. Il D.Lgs. n.4/2008 aveva modificato l'originaria previsione dell'art. 195, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n.152/2006 relativamente alla determinazione, da parte dello Stato, dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani derivanti da enti e imprese;
3. Con decorrenza dal 1° gennaio 2013, l'art. 14, comma 46, del decreto legge 6 dicembre 2011 n.201 (che ha istituito il "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi") convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 abrogava parte dell'art.198, comma 2, lettera g) del D.Lgs. n.152/2006 come modificato dal D.Lgs. n.4/2008;
4. Nella versione modificata dal D.Lgs n.4/2008, l'art.195, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n.152/2006 prevedeva, tra l'altro, che:
 - a) *non sono comunque assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico;*
 - b) *per gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulti documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si applicherà la predetta tariffazione.*
5. Tuttavia, nonostante l'intervenuta abrogazione della parte normativa riportata al precedente punto 4), si ritiene, nelle more di emanazione del decreto ministeriale di cui all'art.195, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n.152/2006, di poter assumere i parametri lì definiti ai fini della regolamentazione di cui all'art.198, comma 2, lettera g) del D.Lgs. n.152/2006 dei criteri di assimilazione per il territorio comunale;
6. Con la L.R. n. 14/2014, attualmente i Comuni continuano ad occuparsi dell'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto verso gli impianti di destinazione finale mentre la Regione cura l'affidamento e la gestione del servizio di trattamento/smaltimento finale.

Art. 2 – Definizioni

1. Fatto salvo quanto disposto all'art.183 del D.Lgs. n.152/2006, ai fini del presente regolamento si intende per:
 - gestore del servizio di raccolta e trasporto: il soggetto che effettua la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani e assimilati;
 - gestore degli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti: soggetto che svolge attività di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati;
 - gestore unico del servizio: soggetto che si occupa dell' intero ciclo dei rifiuti comprendente la raccolta il trasporto, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati;
 - produttore: soggetto che produce rifiuti;
 - utenze domestiche: luoghi e locali utilizzati e destinati esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze;
 - utenze non domestiche: luoghi e locali utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi.

Art. 3 – Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi;
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) *i rifiuti domestici provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione;*
 - b) *i rifiuti assimilati provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del presente regolamento;*
 - c) *i rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale e di aree pubbliche e ad uso pubblico;*
 - d) *la frazione verde proveniente da aree verdi pubbliche;*
 - e) *i rifiuti sanitari ovvero i rifiuti che derivano da strutture pubbliche o private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 ed assimilati ai sensi del vigente regolamento;*
 - f) *i rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diverse da quelle di cui alle precedenti lettere b), c), d) e meglio specificati nel vigente regolamento di assimilazione dei rifiuti.*
3. Sono rifiuti speciali:
 - a) *i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali;*
 - b) *i rifiuti derivanti da attività di demolizione e costruzione, nonché i rifiuti derivanti dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art.186 del D.Lgs. 152/2006;*
 - c) *i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'art.185, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 152/2006;*
 - d) *i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;*
 - e) *i rifiuti derivanti da attività commerciali;*
 - f) *i rifiuti derivanti da attività di servizi;*
 - g) *i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;*
 - h) *i rifiuti derivanti da attività sanitarie, ad esclusione di quelli di cui alla lettera e) del precedente comma 2 del presente articolo;*
 - i) *i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;*
 - j) *i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;*

k) il combustibile derivato da rifiuti;

l) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

4. Sono rifiuti pericolosi quelli indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. n.152/2006, sulla base degli allegati G, H ed I alla medesima parte quarta.

Art. 4 – Criteri generali di assimilazione ai rifiuti urbani

1. Ai fini delle operazioni di raccolta e di smaltimento e fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento conforme ai criteri statali da emanare ai sensi dell'art.195, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. n.4/2008, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi prodotti da utenze non domestiche che soddisfano i seguenti requisiti:

a) abbiano natura, caratteristiche merceologiche e composizione chimico-fisica analoghe ai rifiuti compresi nell'elenco di cui all'art.5 "Criteri qualitativi di assimilazione" del presente regolamento;

b) essere conferiti nel rispetto dei limiti massimi indicati nella tabella di cui all'art.6 "Criteri quantitativi di assimilazione" del presente regolamento;

c) essere effettivamente conferiti attraverso idoneo servizio di raccolta, strutturato sulla base dei conferimenti separati;

d) siano compatibili con le modalità di gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani adottata sul territorio comunale e con le strutture e gli impianti di recupero e smaltimento che costituiscono il sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani;

2. L'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani comporta:

a) l'applicazione della tariffa di cui all'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 alle superfici di produzione di tali rifiuti secondo il relativo regolamento;

b) la garanzia, senza ulteriori oneri a carico del produttore, dello smaltimento dei rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà anche essere articolato e svolto secondo forme particolari, tenuto conto delle esigenze organizzative e gestionali del gestore del servizio.

3. I rifiuti urbani assimilabili per qualità ma eccedenti i limiti massimi ai fini dello smaltimento, potranno essere oggetto di apposita convenzione tra il produttore e il gestore del servizio di raccolta d'intesa con il gestore degli impianti di smaltimento e recupero. Il flusso di raccolta dei rifiuti non assimilati agli urbani deve essere separato dal flusso di raccolta dei rifiuti assimilati agli urbani, anche ai fini di un corretta ripartizione dei costi

Art. 5 – Criteri qualitativi di assimilazione

1. Sono qualitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi, derivanti da utenze non domestiche, la cui produzione di rifiuti rientri nei seguenti codici C.E.R.:

CODICE

C.E.R.

02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI

02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura

02 01 10 rifiuti metallici

02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa

02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)

02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE

03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

03 01 01 scarti di corteccia e sughero

03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci, non contenenti sostanze pericolose.

03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

03 03 01 scarti di corteccia e legno

03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

04 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE

04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce

07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI

07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali

07 02 13 rifiuti plastici

07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici

08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA

08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa

08 03 18 toner per stampa esauriti, non contenenti sostanze pericolose.

12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche

12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici

15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

(l'assimilazione non comprende i rifiuti di imballaggio secondari e terziari per i quali non sia stato istituito dal servizio pubblico apposito servizio di raccolta differenziata, come previsto dal D.Lgs 22/97)

15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

15 01 01 imballaggi in carta e cartone

15 01 02 imballaggi in plastica ad esclusione dei contenitori vuoti e bonificati di fito-farmaci prodotti dalle utenze agricole

15 01 03 imballaggi in legno

15 01 04 imballaggi metallici

15 01 05 imballaggi in materiali compositi

15 01 06 imballaggi in materiali misti

15 01 07 imballaggi in vetro

15 01 09 imballaggi in materia tessile

15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, non contaminati da sostanze pericolose.

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)

16 01 03 pneumatici fuori uso

16 01 17 metalli ferrosi

16 01 18 metalli non ferrosi

16 01 19 plastica
16 01 20 vetro
16 01 22 componenti non specificati altrimenti
16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
16 02 14 apparecchiature fuori uso, non contenenti componenti pericolosi.
16 02 16 componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso.
16 06 batterie ed accumulatori

17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

17 02 legno, vetro e plastica
17 02 01 legno
17 02 02 vetro
17 02 03 plastica
17 04 metalli (incluse le loro leghe)
17 04 01 rame, bronzo, ottone
17 04 02 alluminio
17 04 03 piombo
17 04 04 zinco
17 04 05 ferro e acciaio
17 04 06 stagno
17 04 07 metalli misti

20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)
20 01 01 carta e cartone
20 01 02 vetro
20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10 abbigliamento
20 01 11 prodotti tessili
20 01 25 oli e grassi commestibili
20 01 32 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche e citostatiche
20 01 34 batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio
20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose.
20 01 38 legno, non contenente sostanze pericolose.
20 01 39 plastica
20 01 40 metallo
20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti
20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
20 02 01 rifiuti biodegradabili
20 03 altri rifiuti urbani
20 03 01 rifiuti urbani non differenziati
20 03 02 rifiuti dei mercati
20 03 03 residui della pulizia stradale
20 03 07 rifiuti ingombranti
20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti»

2. L'elenco di cui al comma 1 del presente articolo potrà essere aggiornato a seguito di specifiche indagini territoriali.

Art. 6 – Criteri quantitativi di assimilazione

1. Fermo restando il rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 4 del regolamento, sono quantitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi, di cui al precedente articolo 5, derivanti da utenze non domestiche, a condizione che:

a) le frazioni indifferenziate, facenti parte dei quantitativi di rifiuti assimilati destinate a smaltimento, non superino le quantità massime, indicate nella colonna "A - kg/mq/anno destinati a smaltimento" della seguente tabella, per ciascuna categoria di attività elencate;

b) i quantitativi totali non superino i limiti massimi specificatamente indicati nella colonna "B - kg/mq anno complessivi" della seguente tabella di cui al DPR 158/99.

A seguito di indagine sul territorio, il Comune può determinare i propri valori di kg/mq anno destinati a smaltimento (A) e di kg/mq anno complessivi (B) inserendoli nella tabella seguente.

Id	Categorie	A	B
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto		
2	Cinematografi e teatri		
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta		
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi		
5	Stabilimenti balneari		
6	Esposizioni, autosaloni		
7	Alberghi con ristorante		
8	Alberghi senza ristorante		
9	Case di cura e riposo		
10	Ospedali		
11	Uffici, agenzie, studi professionali		
12	Banche ed istituti di credito		
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli		
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze		
15	Negozi particolari quali filatelie, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato		
16	Banchi di mercato beni durevoli		
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbieri, estetista		
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista		
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto		
20	Attività industriali con capannoni di produzione, Attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, Attività di trattamento e potabilizzazione delle acque (limitatamente alle superfici, alle aree ed ai locali non adibiti ad attività di produzione ed immagazzinamento ed ad attività di stoccaggio, recupero, trattamento, smaltimento e potabilizzazione)		
21	Attività artigianali di produzione beni specifici		
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub		
23	Mense, birrerie, amburgherie		
24	Bar, caffè, pasticcerie		
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari		
26	Plurilicenze alimentari e/o miste		

27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio		
28	Ipermercati di generi misti		
29	Banchi di mercato genere alimentari		
30	Discoteche, night club		
31	Attività agricole (limitatamente alle superfici ed alle aree non adibite a coltivazione, allevamento e trasformazioni agro-industriali)		

2. I limiti quantitativi massimi delle frazioni indifferenziate di rifiuti assimilati, destinate allo smaltimento, riportati nella colonna A della tabella precedente, potranno essere oggetto di modifica a seguito di specifiche indagini territoriali.

3. I succitati limiti quantitativi, relativi alle frazioni di rifiuti assimilati, sono espressi in chilogrammi di rifiuti annui prodotti per ogni metro quadrato e si riferiscono esclusivamente alle superfici, alle aree ed ai locali in cui sono svolte le attività sopra elencate, tenendo conto delle limitazioni specificatamente previste all'art. 4.
4. Nel caso in cui le attività si svolgono in frazioni di anno, tali quantità non devono essere superiori alle quantità ottenute in modo proporzionale al periodo considerato. Produzioni occasionali dei rifiuti individuati nel presente articolo, non devono superare la quantità massima di un dodicesimo della quantità annuale assimilata.
5. Le categorie di utenze non domestiche possono essere eventualmente integrate con l'aggiunta di ulteriori sottocategorie al fine di soddisfare le specificità presenti sul territorio del Comune, a condizione che le sottocategorie aggiunte siano equiparabili a quelle già presenti nella categoria che si intende integrare e che abbiano analoga produzione quali/quantitativa di rifiuti speciali non pericolosi.
6. Il gestore del servizio deve adeguare il servizio di raccolta in modo da garantire il rispetto dei succitati limiti qualitativi e quantitativi (limitatamente alle frazioni destinate allo smaltimento), in relazione alle volumetrie disponibili alle utenze non domestiche ed alle frequenze di raccolta effettuate. Nel caso in cui i rifiuti raccolti nel corso dell'anno superino i limiti quantitativi, gli stessi possono essere conferiti, anche attraverso il gestore del servizio, presso gli impianti di smaltimento attraverso la stipula di apposita convenzione ai fini della raccolta e trasporto tra utenza non domestica e società di raccolta.
7. Ai fini dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, le diverse tipologie di rifiuto devono essere valutate distintamente. Pertanto la produzione di una tipologia di rifiuto non assimilabile non esclude la produzione di altri rifiuti assimilabili sui quali, se avviati allo smaltimento, opera la privativa comunale.
8. L'utilizzo non corretto dei servizi di raccolta da parte delle succitate attività, fatte salve le più gravi sanzioni previste dalla normativa, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative il cui ammontare è determinato all'art. 10 del presente regolamento.
9. Qualora il produttore non si avvalga del servizio pubblico per la gestione dei rifiuti assimilati, l'ammontare della TARES deve essere ridotto in modo proporzionale al quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani che il medesimo produttore dimostri di aver avviato direttamente al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
10. Le imprese che esercitino la raccolta ed il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi devono attenersi a quanto disposto all'art. 212, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006.
11. Il Comune organizza campagne di monitoraggio e di verifica, anche a campione, finalizzate ad individuare i rifiuti assimilati prodotti e conferiti al servizio pubblico dalle singole utenze non domestiche ed a quantificare le frazioni dei medesimi rifiuti destinate allo smaltimento.

Art. 7 – Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti sanitari di seguito elencati, ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo:
 - a) *i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;*
 - b) *i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;*

c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire agli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché i rifiuti non pericolosi che per quantità e qualità siano assimilati agli urbani ai sensi del vigente regolamento;

d) i rifiuti provenienti dallo svuotamento dei cestini a servizio dei reparti e di pulizia della viabilità interna a servizio della struttura;

e) la spazzatura;

f) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;

g) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;

h) gli indumenti e le lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi.

2. I rifiuti sanitari a solo rischio infettivo, assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. m), del D.P.R. n. 254/2003, sono assimilati ai rifiuti urbani a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica è sottoposto alle condizioni di cui all'art.11, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 254/2003. In caso di smaltimento, per incenerimento o smaltimento in discarica, al di fuori dell'ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non è soggetta a privata.

3. Non possono in alcun caso essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti prodotti da utenze non domestiche che:

a) siano stati contaminati, anche in tracce, da sostanze e preparati classificati pericolosi, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani;

b) non presentino compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento a cui i rifiuti urbanisono conferiti;

c) presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le modalità e le attrezzature di raccolta adottate dal concessionario quali, ad esempio, i rifiuti non solidi, le polveri, i materiali che in fase di compattazione e/o trasporto possano originare quantità eccessive di percolato.

Art. 8 – Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti cimiteriali

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da:

- a) ordinaria attività cimiteriale;
- b) esumazioni ed estumulazioni.

2. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1° sono costituiti, a titolo esemplificativo, da:

- a) fiori secchi;
- b) corone;
- c) carta;
- d) ceri e lumini;
- e) materiali derivanti dalla pulizia dei viali;
- f) materiali provenienti dagli uffici e dalle strutture annesse.

Tali rifiuti cimiteriali devono esser collocati negli appositi contenitori per i rifiuti urbani, sistemati in aree preferibilmente poste all'interno del cimitero.

3. I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) del comma 1°, sono costituiti da:

- a) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
- b) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
- c) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- d) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- e) resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo).

4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

5. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni possono essere depositati in apposita area confinata individuata dall'amministrazione comunale all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere. Tali imballaggi devono essere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazioni".
6. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006.
7. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo).
8. Nel caso di avvio in discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui al comma 3 lettere a) e c), tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio.
9. Il servizio di conferimento dei rifiuti provenienti da strutture cimiteriali è regolamentato dal D.P.R. n.254/2003 ed, in particolare, dall'art. 2, comma 1, lett. e), numeri 1-2-3-4-5 e dall'art. 12, commi 1-2-4-5-6.
10. La mancata applicazione delle modalità sopraindicate comporterà la non accettazione del conferimento negli impianti di smaltimento.

Art. 9 – Commissione per la classificazione dei rifiuti

1. Allo scopo di rendere più rapide ed efficaci le procedure di assimilazione dei rifiuti e nei casi di maggiore rilevanza igienico sanitaria e/o di dubbia interpretazione, il gestore del servizio di raccolta e trasporto si avvarrà di apposita commissione tecnica consultiva composta da:
 - n. 2 funzionari comunali;
 - il direttore tecnico del concessionario del servizio di raccolta;
 - il direttore tecnico dell'impianto di trattamento/smaltimento a cui i rifiuti urbani sono conferiti;
 - il Responsabile dell'Ufficio ambiente del comune o suo delegato;
2. Potranno partecipare alle riunioni anche funzionari dell'Arpa Calabria e/o altri esperti nominati dal Comune.
3. La Commissione formula pareri, segnalazioni e raccomandazioni nei confronti dell'Ente comunale.

Art. 10 – Responsabilità e sanzioni

1. Il Comune informa le utenze non domestiche circa il corretto utilizzo dei servizi erogati in virtù dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.
2. Il produttore e il detentore sono responsabili dei rifiuti da loro prodotti e/o detenuti fino al momento in cui detti rifiuti vengono conferiti al sistema di raccolta.
3. Il mancato rispetto dei "Criteri quantitativi di assimilazione", di cui al precedente articolo 6, nonché delle altre disposizioni contenute nel presente regolamento determina, per la singola utenza, l'esclusione dall'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi e l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n.267/2000, ove il fatto non costituisca reato e non sia sanzionato da leggi, decreti o regolamenti di altra natura.
4. Il Comune, tramite la propria struttura organizzativa, sulla base di controlli attivati direttamente, mediante personale abilitato o sulla base delle segnalazioni dell'azienda che gestisce il servizio di raccolta, comunica alle amministrazioni interessate il mancato rispetto di cui sopra per l'eventuale comminazione della sanzione.

5. Per il procedimento sanzionatorio si rinvia a quanto previsto dalla Legge n. 689/1981.
6. Sono fatti salvi i diritti di terzi e/o del gestore del servizio di raccolta e/o dei gestori degli impianti di recupero, trattamento e smaltimento per il risarcimento di danni subiti causati da conferimenti difformi dalle normative previste dal presente regolamento.
7. Il ricavato della sanzione potrà concorrere al finanziamento delle iniziative di sensibilizzazione, miglioramento dei servizi di raccolta o alla riduzione della produzione di rifiuti da avviare allo smaltimento/trattamento (es. compostaggio domestico).

Art. 11 – Norme finali

1. Il presente regolamento entrerà in vigore, a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.
2. A decorrere dalla suddetta data di entrata in vigore, sono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in contrasto con quelle del presente regolamento.